

(N. III)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1976

Modifica all'articolo 15 del codice di procedura civile

ONOREVOLI SENATORI. — I decreti delegati sulla riforma fiscale hanno abolito il tributo diretto verso lo Stato sui redditi degli immobili divenuti entrate a beneficio degli enti locali, così rendendo di assai difficile soluzione la determinazione della competenza per valore in materia civilistica, come disciplinata dal vigente articolo 15 del codice di procedura civile.

Di fronte a tale novità l'interprete può seguire varie strade: o ritenere tutti gli immobili privi del tributo diretto verso lo Stato, conseguentemente instaurando innanzi al tribunale ogni controversia, ovvero fare riferimento, con una estensione interpretativa non molto corretta, al tributo per gli enti locali, ovvero accogliere il contenuto del disegno di legge n. 2246, presentato nella precedente legislatura dal ministro Reale, laddove, nell'articolo 4, « il valore si determina in base alla somma indicata ed al valore dichia-

rato dall'attore », ovvero seguendo altra soluzione ancorata a dati obiettivi.

S'impone, comunque, una soluzione normativa, respingendo la prima interpretazione, che condurrebbe oltre tutto ad un eccessivo ulteriore appesantimento del lavoro giudiziario presso i tribunali, mentre la seconda è da considerarsi ultronea rispetto all'esigenza di una certezza giuridica obiettiva. Nè ci sembra la soluzione Reale costituzionalmente legittima, poichè con essa l'attore opera autonomamente una scelta, stabilendo esso chi deve giudicarne le ragioni e valutarne i diritti.

Ci sembra, pertanto, opportuno ancorare ad un dato obiettivo — il reddito dominicale — l'elemento base per la determinazione della competenza per valore: ed a questo concetto si ispira il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 15 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il valore delle cause relative alla proprietà dei beni immobili si determina moltiplicando per mille il reddito fondiario;

quello delle cause relative all'usufrutto, all'uso, all'abitazione, alla nuda proprietà e al diritto dell'enfiteuta, moltiplicando il reddito per cinquecento;

quello delle cause relative alla servitù, moltiplicando per trecento il reddito fondiario inerente al fondo servente.

Il reddito fondiario inerente ai terreni da porre a base dei calcoli che precedono è il reddito dominicale.

Il valore delle cause per il regolamento di confini si desume da quello della parte di proprietà controversa, se questa è determinata; altrimenti il giudice lo determina a norma del comma seguente.

Se il reddito fondiario non risulta determinato, il giudice determina il valore della causa secondo quanto risulta dagli atti; e, se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile ».